



# *Città di Portogruaro*

*Provincia di Venezia*

## REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 21.2.2007

## **INDICE**

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Costituzione e quantificazione del fondo
- Art. 3 Caratteristiche dei progetti e degli atti di pianificazione
- Art. 4 Programmazione delle attività progettuali e di pianificazione
- Art. 5 Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione
- Art. 6 Criteri di ripartizione degli incentivi per la pianificazione e loro liquidazione
- Art. 7 Variabilità della ripartizione degli incentivi
- Art. 8 Iscrizione all'albo professionale e assicurazione
- Art. 9 Individuazione del responsabile del procedimento
- Art.10 Definizione dei gruppi di progetto o di pianificazione
- Art.11 Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali
- Art.12 Entrata in vigore ed applicazione del regolamento
- Art.13 Norma di salvaguardia

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.163/06 (già art.18 della Legge 109/94) e successive modifiche ed integrazioni e si applica ai progetti e agli atti di pianificazione, comunque denominati, definiti al successivo art.4.

**Art. 2**  
**Costituzione e quantificazione del fondo**

1. Il fondo di cui all'92 del D.Lgs.163/06 é costituito:
  - a) Da una somma che non può superare il 1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per i quali il Comune sia l'Ente aggiudicatore o abbia specifiche competenze in ordine alla progettazione o approvazione o ancora all'esecuzione e i suoi uffici abbiano redatto direttamente il progetto e/o svolto la direzione dei lavori nonché, ove richiesto, il piano di sicurezza ed il collaudo. Nel costo preventivato va compresa anche la parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite progettazione esecutiva, direzione lavori e collaudo. Sono escluse invece dal calcolo tutte le altre voci presenti tra le somme a disposizione.
  - b) Da una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione, comunque denominati, intendendosi per atti di pianificazione l'attività a valenza territoriale, prevista da specifiche disposizioni di legge regionale o nazionale.
2. Il fondo, come sopra determinato, è comprensivo di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla legge a carico dell'Amministrazione e non comprende le spese vive per la progettazione sostenute dall'Ente.
3. Il fondo viene determinato ed erogato, con le medesime modalità, anche per i lavori di manutenzione straordinaria delle opere esistenti e per i quali si preveda la redazione di apposito progetto.
4. Negli appalti di servizi che prevedono anche l'esecuzione di lavori di manutenzione, l'incentivo si applica solo a quest'ultima attività qualora comporti l'attuazione delle fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo.
5. Detto incentivo verrà corrisposto:
  - quanto a quello riferibile alla precedente voce a), con riferimento ai lavori effettivamente appaltati ed al momento dell'emissione dei singoli atti finali e comunque entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori se la mancata emissione degli atti finali non dipende da cause imputabili all'Amministrazione.
  - quanto a quello riferibile alla precedente voce b), entro 30 gg. dall'intervenuta efficacia dell'atto di pianificazione a cui si riferisce.
6. Tutti gli incentivi sono liquidati con provvedimento del Direttore/Segretario Generale su proposta del Dirigente dell'Area interessato in base agli articoli che seguono.

**Art. 3**  
**Caratteristiche dei progetti e degli atti di pianificazione**

1. I progetti da ammettere all'incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dall'art.93 del D.Lgs.163/06 (già art.16 della Legge 109/94) e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dal Regolamento di attuazione di cui agli artt. 18 e seguenti del D.P.R. 554/99 e della normativa regionale.
2. Gli atti di pianificazione dovranno avere i caratteri e i contenuti ed essere completi degli elaborati previsti dalla Circolare Ministero LL.PP n. 6679/69 e successive modifiche ed integrazioni e dalla specifica normativa di riferimento regionale e nazionale. Il piano è costituito di norma da tre gruppi di elaborati consistenti in una parte normativa/prescrittiva, con la quale sono disposti i vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva.

**Art. 4**  
**Programmazione delle attività progettuali e di pianificazione**

1. Gli stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei singoli lavori devono essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto la medesima andrà inserita nel quadro economico progettuale.
2. Il PEG deve contenere l'indicazione degli atti di pianificazione da ammettere al fondo incentivante e la individuazione delle relative risorse avverrà all'atto dell'avverarsi della condizione che dà titolo alla liquidazione del compenso come riportata al precedente art.2 comma 5.
3. Sono ricompresi nel fondo incentivante anche interventi successivi all'approvazione del PEG;

**Art. 5**  
**Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione**

1. Il fondo per l'incentivazione della progettazione viene ripartito, per ogni opera o lavoro, come segue:

<b>a)</b> responsabile unico del procedimento ( R.U.P.):	10%
<b>b)</b> collaboratore/i del R.U.P.:	5%
<b>c)</b> collaboratori di altre aree:	8%
<b>d)</b> progettista/i firmatari:	27%
<b>e)</b> redattore piano di sicurezza	4%
<b>f)</b> collaboratori tecnici alla progettazione:	15%
<b>g)</b> direttore /i dei lavori (D.L.):	20%
<b>h)</b> coordinatore piano di sicurezza:	5%
<b>g)</b> assistente/i D.L.:	5%
<b>i)</b> collaudatore:	1%
2. Qualora l'Ufficio Tecnico non esegua tutte le operazioni previste per la redazione dell'opera e siano affidate all'esterno alcune prestazioni, gli incentivi da ripartire sono decurtati delle percentuali corrispondenti e la relativa quota costituirà economia.
3. Eventuali incentivi relativi a progettazioni eseguite per conto o in concorso con altri enti saranno definiti nell'ambito delle convenzioni o accordi di programma preordinati alla realizzazione delle progettazioni medesime e delle opere a cui si riferiscono.

4. Il Dirigente di Area che promuove il progetto, adotta i provvedimenti necessari per l'erogazione degli incentivi sulla scorta dell'atto costitutivo del gruppo e delle determinazioni assunte dal Responsabile Unico del Procedimento.
5. Qualora il progetto sia affidato all'esterno, spetterà comunque sia al responsabile unico del procedimento che ai suoi collaboratori una percentuale del fondo di cui all'art. 2 ripartito come segue:
 

a) responsabile unico del procedimento ( R.U.P.):	15%
b) collaboratore/i del R.U.P.:	10%
c) collaboratori di altre aree:	5%
6. La individuazione dei diversi collaboratori di altre aree e la proposta di ripartizione fra gli stessi della quota spettante a tale titolo, è disposta del Segretario di volta in volta con riferimento alle diverse tipologie di opere previa apposita relazione del RUP e sentiti i Responsabili delle Aree interessate.

### Art. 6

#### Criteri di ripartizione degli incentivi per la pianificazione e loro liquidazione

1. Alla liquidazione delle quote individuali degli incentivi si provvederà previa proposta del Dirigente dell'AUTT.
2. Il fondo per l'incentivazione viene così ripartito:

<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Fino al 10%
<b>Tecnici progettisti:</b> coloro che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione e dell'atto di pianificazione firmando i relativi elaborati)	Fino al 40%
<b>Collaboratori di Progetto:</b> tecnici, personale amministrativo o avente specifiche professionalità o competenze inerenti l'oggetto dell'attività di progettazione che redigono elaborati di tipo planimetrico e/o descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici progettisti	Fino al 60%
<b>Altri collaboratori:</b> personale amministrativo che cura la redazione o la verifica della parte giuridica dei capitolati, che cura gli atti e le procedure di gara; personale di supporto amministrativo, anche proveniente da altri Settori diversi da quelli dell'Ufficio Tecnico, ed individuato all'interno dell'organico del comune	Fino al 15%

### Art. 7

#### Variabilità della ripartizione degli incentivi

1. I coefficienti di ripartizione degli incentivi così come riportato negli articoli precedenti potranno essere variati, in sede di liquidazione, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento in base alle risultanze della relazione conclusiva dell'intervento presentata dallo stesso, in misura non superiore al 30%, in relazione all'impegno ed alla qualità del prodotto eseguito da ciascun componente del gruppo di progettazione in rapporto ai compiti a lui assegnati, purché l'incentivo complessivamente determinato per il progetto o piano non cambi.
2. L'incentivo sarà altresì soggetto a variazione :
  - a) in base all'entità dell'opera come segue:
    - a.1- per importi superiori ad Euro 500.000,00 fino a Euro 1.000.000,00 percentuale dell'1%;
    - a.2- per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 percentuale dello 0,75%

- b) in base alla complessità dell'opera come segue:  
b.1- per opere di manutenzione straordinaria percentuale dello 0,75%;
- c) a seguito di ritardi nei tempi previsti nel PEG/PDO della rispettiva Area/Settore per l'aggiudicazione dei lavori o per la predisposizione degli atti necessari alla adozione dello strumento di pianificazione urbanistica che non dipendono da cause imputabili ad organi, Enti, eventi, soggetti esterni all'Area/Settore interessato. Detta diminuzione è disposta dalla Giunta all'atto della Liquidazione dell'incentivo in misura pari all'1% per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo sia dovuto ad Aree/Settori del Comune stesso previsti fra i collaboratori di altre Aree, la penale si applica solo alla percentuale di cui ai precedenti artt.5 e 6 spettante a detti soggetti.
- d) A seguito di perizie di variante dovute ad errori non scusabili di progettazione. Detta diminuzione è disposta dal Direttore/Segretario Generale previa informativa alla Giunta all'atto della liquidazione dell'incentivo detraendo dal valore dell'opera il doppio di quello relativo alle lavorazioni oggetto di perizia di variante.

### **Art. 8**

#### **Iscrizione all'albo professionale e assicurazione**

1. Il Comune provvederà al rimborso della spesa per l'iscrizione agli albi professionali dei soli dipendenti cui l'iscrizione stessa è richiesta.
2. Il rimborso verrà effettuato, di norma, entro il mese successivo a quello di presentazione della richiesta corredata da copia della ricevuta del versamento.
3. Il Comune provvederà a stipulare apposita polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla progettazione, per tutti i progettisti, per i direttori dei lavori e i coordinatori per la sicurezza.
4. Il Comune provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile unico del procedimento, così come previsto all'art. 6 comma 5 della L. R. 27/2003.

### **Art. 9**

#### **Individuazione del responsabile del procedimento**

1. Nel rispetto della vigente normativa e sentita la Giunta, il Dirigente responsabile di area, conferisce l'incarico di responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

### **Art. 10**

#### **Definizione dei gruppi di progetto o di pianificazione**

1. Il responsabile unico del procedimento individua i propri collaboratori con l'accordo dei Dirigenti delle Aree LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni o U.T.T. a seconda.
2. A seguito della programmazione delle attività progettuali, il Dirigente dell'Area interessata adotta uno o più progetti con i quali, tenuto conto dei criteri definiti nel presente articolo, individua:
  - i nominativi dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di progettazione e/o direzione lavori, redazione piano di sicurezza, coordinamento sicurezza, collaudo;
  - i termini entro cui completare le diverse operazioni;
  - i nominativi dei collaboratori tecnici;

- le quote del fondo complessivo spettante.
3. I componenti dei gruppi di progetto e di pianificazione devono essere individuati in base ai seguenti criteri:
- professionalità e specifica competenza richieste in relazione al lavoro da progettare, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;
  - rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata ed equa degli incarichi di progettazione, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati, sia di progettazione che di pianificazione.

#### **Art. 11**

##### **Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali**

1. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione, durante il tempo assegnato o impiegato per la predisposizione dei progetti non possono effettuare lavoro straordinario per attività inerenti la progettazione.
2. L'importo dell'incentivazione connessa alla progettazione e alla pianificazione non può, di norma, superare il 30% del trattamento economico tabellare annuo lordo in godimento. Il superamento di tale quota è consentito solo in caso di comprovata carenza di personale in possesso della professionalità e specializzazioni necessarie.
3. Qualora la redazione di atti particolarmente complessi richieda più anni di lavoro, il limite di cui sopra è rapportato alla somma del trattamento economico spettante per gli anni durante i quali l'attività di progettazione o pianificazione è svolta.
4. Il personale che partecipa ad un gruppo di progettazione e che usufruisce dell'incentivo può far parte di altri gruppi di progettazione, cumulando gli incentivi maturati.
5. L'incentivo di cui al presente regolamento è cumulabile con altre diverse forme di incentivazione purché non riguardino attività ed interventi per i quali l'incentivo stesso viene erogato.

#### **Art. 12**

##### **Entrata in vigore ed applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività dell'atto di approvazione.
2. In via transitoria la presente disciplina trova applicazione anche rispetto agli interventi che, alla data di Settembre 2005, erano in corso di esecuzione o non ancora collaudati e che, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, presentino quadri economici con adeguate disponibilità economiche.

#### **Art. 13**

##### **Norma di salvaguardia**

1. Annualmente le parti verificheranno l'andamento dell'applicazione del nuovo Regolamento.